



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
-TRIBUNALE FEDERALE-
NEL PROCEDIMENTO N. 003/2022 R.G.

DECISIONE N. 3/2022

Il Tribunale Federale nel Collegio giudicante composto da:

Avv. Simone Colla	Presidente
Avv. Pietro Biggio	Componente - relatore
Avv. Paolo Clarizia	Componente

riunitosi in camera di consiglio il 18 novembre 2022 al termine dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto come previsto dall'art. 22.5 del R.G.F., nel procedimento distinto con il n. 003/2022 R.G. promosso a carico di

FIGLIO GIOVANNI, (C.F. FRI GNN 42M03 G273T), nato a Palermo il 3 agosto 1942, (Tessera FIC n. 243366), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guajana presso lo studio del quale, posto in Palermo nella Via Agrigento n. 7, ha eletto domicilio, mentre il predetto difensore ha indicato l'indirizzo p.e.c. giovanniguajana@pecavvpa.it per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento,

INCOLPATO

per la violazione:

- A)** dell'art. 8 lettere a) e b) Capo I dello Statuto Federale;
- B)** dell'art. 23 lettera a) capo II dello Statuto Federale;
- C)** dell'art. 6 del Codice Etico della FIC;
- D)** dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Avv. Paolo Clarizia
Avv. Pietro Biggio

perché nel suo attuale *status* di tesserato presso la Canottieri Palermo e nella sua qualità di ex presidente della Società Canottieri Trinacria (società non più affiliata alla Federazione Canottaggio a decorrere dal 30.11.2019), non provvedeva al tempestivo pagamento dovuto per l'acquisto di imbarcazioni di proprietà federale di cui alla fattura n. 59 del 28.08.2012;

udite

le conclusioni del Procuratore Federale Avv. Salvatore Vivis, il quale ha confermato le contestazioni di cui all'art. 58, comma 4 del R.G.F., chiedendo l'applicazione a carico del Fiore della sanzione di nota di biasimo scritto, e di quelle dell'avv. Giovanni Guajana il quale nell'interesse del Fiore si è riportato integralmente alla memoria di costituzione in data 12 novembre 2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ed in ultima ipotesi, che venga comminata al suo assistito la sanzione dell'ammonizione;

preso atto

delle dichiarazioni rese dall'incolpato ai sensi dell'art. 50.4 del R.G.F.;

I

RITENUTO IN FATTO

1 – Con atto di deferimento assunto ai sensi dell'art. 58.4 R.G.F. protocollato il 13.10.2022, il Procuratore Federale ha richiesto al Presidente di questo Tribunale la fissazione dell'udienza per l'avvio del procedimento disciplinare a carico di Fiore Giovanni per la violazione delle norme in epigrafe, avendo costui nella sua funzione di presidente della Società Trinacria, allora affiliata alla FIC, omesso di estinguere un debito contratto per l'acquisto di barche di proprietà federale, portato dalla fattura n. 59 del 28.08.2012, dipendente dall'aggiudicazione ad un'asta indetta dalla Federazione.

2 – A seguito di ordinanza di avvio del procedimento e di fissazione della prima udienza pronunciata dal Presidente di questo Tribunale ai sensi dell'art. 44 del R.G.F., ritualmente comunicata al Procuratore Federale ed all'incolpato, il difensore di costui, munito di formale procura, ha depositato memoria autorizzata con la quale ha affidato le difese a quattro motivi, chiedendo con il primo la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 69 del R.G.F. e dall'art. 45 del Codice

2024-11-19

della Giustizia Sportiva del CONI; con il secondo deducendo quali vizi di forma che conducono alla violazione dell'art. 45 del R.G.F., il fatto che il Procuratore Federale abbia erroneamente indicato i dati anagrafici dell'incolpato, e non abbia inoltre fornito alcuna indicazione in merito ai provvedimenti sanzionatori richiesti; con il terzo eccependo il difetto di legittimazione passiva del Fiore perché le contestazioni a costui mosse attengono ad attività riferibile alla Canottieri Trinacria, ovvero a soggetto dotato di autonomia giuridica; ed infine con il quarto motivo di doglianza deducendo l'inesistenza della violazione contestata atteso che il ritardato pagamento delle somme dovute alla FIC per l'acquisto delle imbarcazioni federali sarebbe imputabile a vicissitudini non colpevoli riguardanti la Canottieri Trinacria in quanto ripetutamente vittima di atti intimidatori di stampo mafioso che avrebbero drenato le sue risorse economiche.

II

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

1 – Con il primo motivo di ricorso l'incolpato invoca la prescrizione dell'azione disciplinare ed il correlato potere sanzionatorio per il decorso del *“termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione”*, come previsto all'art. 59.3 lett. b) per quanto riguarda la materia di violazioni gestionali ed economiche, ricorrente nella concreta fattispecie.

Tale eccezione della difesa, avente un carattere preliminare di merito che può definire il procedimento, deve essere pertanto esaminata prioritariamente, giacché il suo accoglimento assorbe tutte le ulteriori ragioni di tutela proposte dal Fiore.

Giova infatti osservare che, come stabilito dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1616 in data 26 ottobre 2018, gli organi di giustizia sportiva, per quanto non concretamente disciplinato, conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile.

In ragione di tale principio varie disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale della FIC, laddove mancano più precise disposizioni sostanziali e di rito, fanno riferimento in generale alle previsioni del codice di procedura civile, che devono quindi osservarsi anche nel deliberare questo giudizio disciplinare.

2 – Sulla base della documentazione in atti risulta che la Canottieri Trinacria si sia resa aggiudicataria dell'acquisto di barche di proprietà federale, a seguito di asta disposta con delibera del Presidente Federale n. 94/2012, per un importo di € 3.550,00 esposto dalla Federazione nella fattura n. 59 del 28 Agosto 2012.

Appare rilevante osservare come risulti pacifico che all'epoca dei fatti dedotti la Canottieri Trinacria fosse presieduta da Fiore Giovanni il quale, dunque, munito della legale rappresentanza di quella, ai sensi dell'art. 2.4 del R.G.F. deve essere ritenuto corresponsabile degli eventuali illeciti disciplinari commessi dalla medesima società.

3 – Al fine di verificare se nella specie possa ritenersi accoglibile l'invocata prescrizione dell'azione occorre in primo luogo accertare la sussistenza del decorso del tempo di cui al già richiamato art. 59.3 lett. b, e di conseguenza il termine iniziale a decorrere dal quale si sarebbe dovuta esercitare l'azione disciplinare al fine di impedirne l'estinzione.

A tale riguardo la fattura n. 59/2012 sulla quale è fondato pacificamente il credito federale, non contempla alcun termine dilatorio per il pagamento per cui, alla stregua del noto brocardo *quod sine die debetur statim debetur*, l'obbligazione anzidetta si sarebbe dovuta assolvere nell'immediatezza, ovvero a far data quantomeno dal ritiro delle imbarcazioni in occasione dei Campionati Italiani di Coastal Rowing svoltisi il 1/2 Settembre 2012, come



disposto nella richiamata delibera del Presidente Federale distinta con il n. 94/2012.

4 – In subordinata ipotesi detto termine iniziale di decorrenza della prescrizione potrebbe al massimo farsi risalire alla data del 13 febbraio 2013 nella quale la debitrice ricevette una sollecitazione di pagamento da parte della FIC, costituendo tale diffida all'adempimento formale messa in mora dell'obbligata, quand'anche non necessaria per quanto prima evidenziato.

5 – Risulta *per tabulas* che, a conclusione delle indagini effettuate su segnalazione del Segretario Generale della Federazione, il Procuratore Federale abbia iscritto il procedimento disciplinare in data 9 settembre 2022, e solamente con tale evento è stato adottato il primo atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 59.2 del R.G.F., peraltro del tutto privo di effetti atteso che, sulla base delle considerazioni e della documentazione prima richiamata risulta palese che in tale data detta prescrizione fosse già maturata, essendo decorso il termine di cui all'art. 59.3 lett. b) del R.G.F. quantunque lo si faccia decorrere dalla più prossima data del 13 febbraio 2013.

6 – Nessun'altro evento interruttivo e/o sospensivo della prescrizione è rilevabile nella fattispecie in esame atteso che essi, non estensibili in alcun modo ad altre non contemplate ipotesi, sono esclusivamente previsti all'art. 59 ed all'art. 70 del R.G.F..

Invero tale ultima norma, rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato, nel quale invero non si rinviene alcuna norma applicabile *in subiecta materia*.

7 – Gli ulteriori motivi proposti dalla difesa dell'incolpato restano assorbiti dall'accoglimento dell'esaminata eccezione preliminare di merito.

PQM

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 59.1 del R.G.F., dichiara estinto il potere sanzionatorio per i fatti disciplinari contestati a Fiore Giovanni, di conseguenza assolvendo costui da quanto contestatogli.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia, ex art. 27.4 del R.G.F., affinché provveda a comunicare la presente decisione:

1 – a Fiore Giovanni nel domicilio eletto presso il difensore Avv. Giovanni Guajana del Foro di Palermo, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo di costui come in atti;

2 – al Procuratore Federale Avv. Salvatore Vivis a mezzo messaggio di posta elettronica certificata nell'indirizzo del predetto.

DISPONE

che a cura della medesima Segreteria degli Organi di Giustizia la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il 18 novembre 2022.

Avv. Simone Colla – Presidente

Firmato digitalmente da: Simone Colla
Data: 22/11/2022 14:42:07

Avv. Pietro Biggio - componente relatore

BIGGIO PIETRO Firmato digitalmente da BIGGIO
PIETRO
Data: 2022.11.23 11:05:24 +01'00'

Avv. Paolo Clarizia – componente

Firmato digitalmente da
Paolo Clarizia
CN = Clarizia Paolo
C = IT

